



**COMUNE DI SALE MARASINO**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
<b>DELIBERAZIONE N. 5</b>	
<b>DEL 19.02.2019</b>	

**ORIGINALE**

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Adunanza ordinaria - Seduta pubblica**

OGGETTO: TASI anno 2019. Approvazione aliquote.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 20.38 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
ROMEDA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
PEDROCCHI DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
CHITO' MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CALDINELLI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
BURLOTTI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
TURELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
SECLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
RIVA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MARINI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
TOSELLI SILVESTRO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: TASI anno 2019. Approvazione aliquote.

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con la legge 27.12.2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

che la IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU)
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- della Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Considerato** che con il presente provvedimento si intendono approvare le aliquote TASI per l'anno 2019;

**Premesso** che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014):

- al comma 639 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
- al comma 683, ha stabilito che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Per i servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a particolari soggetti;
- al comma 675 ha stabilito che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IMU);
- al comma 640 ha stabilito che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- al comma 676 ha stabilito che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento,
- al comma 677 ha stabilito che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille, ed altre aliquote minori, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 617, successivamente modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, nr 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, nr 68, ha disposto quanto segue *"per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 nr 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge nr 201, del 2011"*;
- al comma 678 ha stabilito che per i fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, nr 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011 nr 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l'1 per mille;

- al comma 669 ha stabilito l'esclusione dalla TASI per i terreni agricoli;

**Visto** l'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208) che ha introdotto l'esclusione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Visto** l'art. 1 comma 14 lettera c) della Legge di stabilità 2016 il quale prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così detti immobili merce, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, la riduzione della aliquota fino allo 0,1 per cento, con possibilità dei Comuni di modificare suddetta aliquota, in aumento, fino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 06/03/2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC" che comprende anche la disciplina TASI e che prevede, tra l'altro che in relazione a quanto previsto dal comma 681 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27/12/2013, la percentuale del tributo a carico dell'occupante sia pari al 10%;

**Visto** l'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale testualmente recita  
*"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè pe gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";*

**Visto** l'art. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017 nr 205 il quale testualmente recita:  
*"All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*  
*a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;*  
*b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 » ».*

VISTO inoltre che la Legge di bilancio per l'anno 2019, Legge n. 145 del 30/12/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018, non ha prorogato il blocco degli aumenti relativi ai tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti Locali;

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale nr. 15 del 23/01/2019 avente oggetto "Tasi anno 2019. Approvazione proposta aliquote";

**Ritenuto** comunque di voler confermare anche per l'annualità 2019 l'aliquota deliberata per il 2015 e negli anni seguenti ed indicata nel dispositivo del presente atto;

**Visto** l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, nr 296, che attribuisce all'ente locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

**Visto** l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) che stabilisce che le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi comunali devono essere approvate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine dell'approvazione del bilancio hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento;

**Considerato** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

**Dato atto** che il gettito TASI, stimato con le aliquote di cui al precedente punto, ammonta ad € 2.500,00 e che tale gettito finanzia parzialmente spese per servizi indivisibili pari a € 329.170,00 come individuati nel dispositivo del presente atto;

**Dato atto** che il decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

**Dato atto** che il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

**Visti** i pareri allegati al presente atto;

Con la seguente votazione: **Favorevoli:** 9; **Contrari:** 4 (Secli, Riva, Marini e Toselli); **Astenuti:** 0;

### **DELIBERA**

1-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI annualità 2019:

- a) ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie A1-A8 e A9 e loro pertinenze
- b) ALIQUOTA 0,00 (zero virgola zero) per mille per tutte le altre casistiche di fabbricati

3-Di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2019;

4-Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 06/03/2014;

5-Di dare atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito TASI sono così individuati:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 171.000,00
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	€ 65.670,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 34.500,00
ANAGRAFE-STATO CIVILE, ELETTORALE	€ 58.000,00
Totale spesa servizi	€ 329.170,00
Gettito TASI	€ 2.500,00
Tasso di copertura	0,76%

ed il costo stimato ammonta a complessivi € 329.170,00 per cui la percentuale di copertura risulta essere pari allo 0,76 %;

6-Di dare atto che il versamento della TASI deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 e che le scadenze sono quelle previste dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC): 16 giugno (prima rata) 16 dicembre (2 rata);

7-Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2019;

8-Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TASI, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

9-Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69;

Su proposta del sindaco, stante l'urgenza;

Con successiva e separata votazione favorevole unanime;

10-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**

**Il Segretario Comunale**